

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2012

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

**RUGGIERO, MARTINCIGLIO**

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, in materia di partecipazione al capitale della Banca d'Italia

*Presentata il 24 luglio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si prevede che le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possano essere detenute anche dalle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che la Banca d'Italia è diventata una banca centrale detenuta da soggetti privati ai sensi della « legge Amato » del 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356: con questi provvedimenti gli istituti di credito pubblici presenti nel capitale di Banca d'Italia, a seguito di trasformazioni, conferimenti o fusioni con altri enti creditizi, si sono trasformati in società per azioni operanti nel settore del credito.

Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, in vigore dal 30 gennaio 2014,

ha previsto che le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possono appartenere solamente a: banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La presente proposta di legge prevede, dunque, che anche le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono detenere quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Tali soggetti sono: « tutte le amministrazioni dello Stato,

ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».



\*18PDL0071490\*